

Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

**Risposte a quesiti gara 2000 Negozi
VII° Serie**

Domanda 1:	In relazione alla risposta n. 1 della seconda serie di quesiti (data di pubblicazione 11/9/2012), si chiede di sapere se tra le attività accessorie consentite è compresa la raccolta delle giocate attraverso apparecchi ex articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. (newslet e VLT).
Risposta 1:	La risposta è affermativa.
Domanda 2:	In relazione alla risposta n. 8 della terza serie di quesiti (data di pubblicazione 18/9/2012), si chiede di sapere se la dichiarazione del legale rappresentante di possesso della capacità tecnica di cui al paragrafo 7.3, lettera f), delle regole amministrative, nel caso di una società che è già concessionaria, è ritenuta equiparata alla dichiarazione di soggetto terzo indipendente, per cui la dichiarazione del legale rappresentante non deve essere ulteriormente sottoscritta da altro soggetto terzo indipendente?
Risposta 2:	La dichiarazione del legale rappresentante non deve essere in alcun modo ulteriormente sottoscritta da altro soggetto terzo indipendente.
Domanda 3:	Si chiede di sapere se, in caso di società costituenda, il possesso della capacità tecnica può essere attestato dal legale rappresentante della società partecipante alla costituenda che è già concessionaria?
Risposta 3:	La risposta è affermativa.
Domanda 4:	Due società di capitali aventi la stessa compagine sociale, ma due diversi rappresentanti legali (entrambi soci di entrambe le società), possono partecipare al bando o il caso esposto rappresenta una causa ostativa o di incompatibilità alla partecipazione al bando?
Risposta 4:	Le due società possono partecipare alla procedura selettiva, sempre che la Commissione di gara non ravvisi nel caso concreto l'eventuale imputabilità delle offerte economiche ad un unico centro decisionale e deliberi l'esclusione di entrambi i concorrenti.
Domanda 5:	Si chiede di sapere se esiste un elenco di compagnie di assicurazione riconosciute da AAMS per il rilascio di fideiussione?
Risposta 5:	I capitoli 11 e 12 delle regole amministrative prevedono che le garanzie provvisorie e definitive possano essere prestate anche da aziende di assicurazioni iscritte nell'elenco delle imprese autorizzate dall'ISVAP. Il concorrente, pertanto, dovrà fare riferimento alle risultanze pubblicate dall'ISVAP e ad eventuali comunicati del medesimo istituto.

Domanda 6:	<p>Ai sensi del paragrafo 11.2 delle regole amministrative, il soggetto partecipante è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione “<i>l’originale della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazioni iscritte nell’elenco delle imprese ISVAP</i>”.</p> <p>Si conferma, al riguardo, che la garanzia provvisoria può essere rilasciata – anziché da un unico istituto di credito o compagnia di assicurazione – da due o più istituti di credito o compagnie di assicurazione fino a concorrenza dell’importo complessivo prescritto dalla procedura di selezione in funzione del numero di diritti richiesti dal candidato?</p>
Risposta 6:	La risposta è affermativa.
Domanda 7:	<p>Si chiede conferma che la garanzia a copertura degli obblighi della concessione, di cui al capitolo 12 delle regole amministrative e all’articolo 16 dello schema di convenzione, possa essere prestata - anziché da un unico istituto di credito o compagnia di assicurazione – da due o più istituti di credito o compagnie di assicurazione fino a concorrenza dell’importo complessivo dovuto.</p> <p>Inoltre, il soggetto che rilascia la garanzia a copertura degli obblighi della concessione di cui al capitolo 12 delle regole amministrative e all’articolo 16 dello schema di convenzione può differire da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria?</p>
Risposta 7:	La risposta è affermativa con riguardo ad entrambi gli aspetti del quesito posto.
Domanda 8:	Con riferimento alla disciplina dei “ <i>Rapporti con i gestori dei negozi</i> ”, di cui all’articolo 15 dello schema di convenzione, si chiede se sia consentito determinare contrattualmente la remunerazione del gestore del negozio in percentuale sulla resa operativa derivante al concessionario dall’attività di raccolta, anziché in percentuale sul movimento di gioco realizzato dal concessionario tramite quel gestore del negozio.
Risposta 8:	L’articolo 15 dello schema di convenzione, tra i contenuti minimi inderogabili del rapporto con il gestore del negozio, al comma 1, lettera f), rapporta la determinazione della remunerazione del gestore alle giocate raccolte.
Domanda 9:	Con riferimento alla disciplina dei “ <i>Rapporti con i gestori dei negozi</i> ” di cui all’articolo 15 dello schema di convenzione, si chiede se sia consentito, nel rapporto interno concessionario/gestore del negozio, pattuire che il rischio economico d’impresa sia posto sostanzialmente a carico del secondo, ferme restando le responsabilità del concessionario nel rapporto con l’Amministrazione concedente e con gli utenti del servizio pubblico.
Risposta 9:	L’articolo 15, comma 1, lettera f), dello schema di convenzione ribadisce il divieto di riaddebito a carico dei gestori, in qualsiasi forma, dei costi della gestione, i quali devono comunque gravare sul concessionario, secondo le prescrizioni della convenzione di concessione. Inoltre, all’articolo 6 dello schema di convenzione, si pone a carico esclusivo del concessionario il rischio d’impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della convenzione di concessione.

Domanda 10:	Si chiede se la procedura per l'affidamento in concessione preveda l'assegnazione al soggetto partecipante di un'unica concessione a cui potranno far capo più diritti acquisiti, oppure se essa prevede l'assegnazione di una distinta concessione per ciascun diritto acquisto.
Risposta 10:	La procedura di selezione in corso prevede l'assegnazione al soggetto partecipante di un'unica concessione a cui potranno far capo più diritti acquisiti.
Domanda 11:	Con riferimento all'articolo 10, comma 1, dello schema di convenzione che prevede: <i>"E' vietata la cessione in forma diretta della titolarità della concessione e dei diritti sui negozi"</i> , si chiede quale sia l'interpretazione corretta tra le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – non è consentita la cessione diretta dei singoli diritti tra concessioni possedute da soggetti diversi; – è vietata la cessione diretta della concessione insieme ai diritti che ad essa fanno capo, mentre è consentita la cessione dei singoli diritti tra concessioni diverse possedute da soggetti diversi.
Risposta 11:	La procedura di selezione in corso prevede l'assegnazione di un'unica concessione comprensiva dei diritti acquisiti. E' vietata, in ogni caso, la cessione in forma diretta sia della concessione con i diritti che ad essa fanno capo sia quella dei singoli diritti.
Domanda 12:	Tenuto conto della risposta n. 5 della prima serie di quesiti (data di pubblicazione 7/9/2012), si chiede di chiarire se la relazione tecnica di cui al paragrafo 7.3, lettera f), delle regole amministrative sia la medesima relazione di cui all'articolo 19, comma 1, dello schema di convenzione, nella quale, ai sensi del nomenclatore, sono riportate le caratteristiche tecniche e funzionali della rete telematica di cui sarà dotato il partecipante successivamente all'assegnazione della concessione. Qualora si tratti di una diversa relazione tecnica, si chiede di sapere quale ne sia la diversa definizione.
Risposta 12:	Non si tratta della medesima relazione tecnica. Quella di cui al paragrafo 7.3, lettera f), sottoscritta da un soggetto qualificato autonomo o da un FSC ovvero, nel caso in cui il candidato sia già concessionario, dal rappresentante legale, ha lo scopo di descrivere la sussistenza del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale. La seconda relazione, da produrre, dopo la stipula della convenzione, in sede di verifica tecnico-funzionale, a firma del legale rappresentante, dimostra la realizzazione dell'infrastruttura tecnica secondo le previsioni contenute nelle regole tecniche.
Domanda 13:	Nel caso in cui la capacità tecnico-infrastrutturale sia posseduta da un soggetto terzo, diverso da società controllante o controllata, già concessionario delle scommesse sportive e/o ippiche di cui all'articolo 38, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, si chiede con quale documentazione debba essere comprovato il possesso della capacità tecnico-infrastrutturale e, in particolare, se sia necessaria e sufficiente una dichiarazione d'impegno da parte del soggetto terzo che possiede la suddetta capacità.
Risposta 13:	Le condizioni, i presupposti e le formalità dell'avvalimento, cui sembra si voglia fare ricorso, sono quelli previsti dall'articolo 49 del codice dei contratti e dovranno essere valutati dalla Commissione di gara.

Domanda 14:	<p>Con riferimento alla risposta n. 8 della terza serie di quesiti (data di pubblicazione 18/9/2012), si chiede se la dichiarazione del possesso della capacità tecnico-infrastrutturale richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante di un concessionario AAMS delle scommesse, possa sostituire la relazione tecnica anche nel caso in cui il concessionario non sia il partecipante, ma il soggetto terzo tramite il quale il candidato possiede tale capacità.</p> <p>In caso di risposta negativa, si chiede, inoltre, se la relazione tecnica comprovante la capacità tecnico-infrastrutturale posseduta dal partecipante per il tramite di un soggetto terzo già concessionario di scommesse, possa essere sottoscritta da un ulteriore e diverso soggetto terzo oppure se sia sufficiente che essa sia sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario medesimo.</p>
Risposta 14:	La risposta è negativa per entrambi i casi prospettati, fatto salvo il ricorso all'istituto dell'avvalimento nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente risposta n. 13.
Domanda 15:	Il partecipante alla procedura di selezione in corso può, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, possedere la capacità tecnico-infrastrutturale per il tramite di un soggetto terzo diverso da quello che ne ha garantito il possesso in sede di istanza? E, in tal caso, come può informare AAMS di tale modifica, e come può eventualmente adeguare la documentazione comprovante il possesso della capacità tecnico-infrastrutturale?
Risposta 15:	Dopo la stipula della convenzione di concessione, il concessionario può modificare il soggetto che garantiva il possesso della capacità tecnico-infrastrutturale, purché si adegui alle condizioni di cui all'articolo 49 del codice dei contratti aggiornando la documentazione di supporto ivi prevista (dichiarazioni, contratto) alla nuova situazione di fatto.
Domanda 16:	In relazione alla richiesta di presentazione di idonea relazione tecnica, di cui al paragrafo 7.3, lettera f), delle regole amministrative, si richiede se, nel caso di un operatore di gioco che effettua la raccolta di gioco in virtù di una licenza rilasciata dall'Autorità di uno Stato membro dell'UE, la suddetta relazione possa essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante che dichiara di essere in possesso della capacità tecnica richiesta.
Risposta 16:	La risposta è negativa dovendo, comunque, produrre idonea relazione tecnica.
Domanda 17:	In relazione al requisito di cui al capitolo 3 delle regole amministrative, si richiede se, nel caso di società neocostituita, la società che detiene il requisito di operatore di gioco debba detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale della neocostituita e se tale requisito debba essere mantenuto fino all'aggiudicazione.
Risposta 17:	Il requisito di operatore di gioco deve essere detenuto dalla società partecipante in misura superiore al 50% del capitale sociale e conservato fino alla stipula della convenzione, fermi i limiti dell'articolo 10 della stessa convenzione ed il superamento della verifica di cui alla verifica tecnico-funzionale.
Domanda 18:	Si richiede se nella compagine della costituenda può essere presente un unico soggetto con l'impegno a costituire un'unica società con il 100% delle quote.

Risposta 18:	La risposta è affermativa.
Domanda 19:	Si richiede di chiarire se, oltre alla copia dello schema di convenzione o della licenza che attesta il possesso del titolo di operatore di gioco, debba essere prodotta anche la certificazione C.C.I.A.A..
Risposta 19:	E' sufficiente la copia della convenzione o della licenza.
Domanda 20:	La società A costituenda intende partecipare alla procedura di selezione ed è posseduta: per l'1% dalla società B e per il 99% dalla società C che, a sua volta, è posseduta dalla società D per il 100%. I requisiti di operatore di gioco, di capacità economico-finanziaria (ricavi complessivi) e di capacità tecnico-infrastrutturale di cui al paragrafo 4.1, lettera k), sono apportati dalla società D. Si domanda se l'apporto dei requisiti da parte della società D, per conto della società A costituenda, soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3.2 delle regole amministrative?
Risposta 20:	La risposta è affermativa.
Domanda 21:	Qualora una società costituenda costituita da un unico socio intenda partecipare alla procedura di selezione, quale schema di domanda di partecipazione dovrà utilizzare: lo schema di cui all'Allegato 2 alle regole amministrative, anche se la società partecipante non è un RTI, oppure uno degli altri Allegati?
Risposta 21:	Occorre utilizzare lo schema riportato in Allegato 3 alle regole amministrative, che è specifico per le società costituenti, adattandolo alla presenza di un unico componente.
Domanda 22:	Un soggetto che desidera partecipare alla gara per ottenere l'aggiudicazione di N diritti, deve presentare N domande o un'unica domanda?
Risposta 22:	Occorre presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero dei diritti di cui si chiede l'aggiudicazione.
Domanda 23:	Qualora un soggetto partecipante intenda ottenere l'aggiudicazione di N diritti, il contributo di cui al capitolo 9 delle regole amministrative dovrà essere versato N volte o va fatto un solo versamento?
Risposta 23:	Deve essere fatto un solo versamento di euro 500,00, indipendentemente dal numero dei diritti richiesti.
Domanda 24:	L'importo della garanzia provvisoria è di euro 60.000,00 anche se si partecipa alla procedura di selezione per l'acquisizione di un solo diritto?
Risposta 24:	La risposta è affermativa.
Domanda 25:	Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), dello schema di convenzione, il concessionario è tenuto al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale individuati dal Decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 30 giugno 2011, n. 1861/Strategie/UD per tutta la durata della concessione. Qualora, in uno

	degli esercizi finanziari rientranti nel periodo di durata della concessione, il concessionario non dovesse rispettare uno o più requisiti di solidità patrimoniale, è corretto asserire che il concessionario dovrà porre in essere aumenti di capitale sociale o altre operazioni volte a riequilibrare gli indici previsti dal decreto entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio?
Risposta 25:	I requisiti di solidità patrimoniale devono essere conservati per l'intera durata della concessione. La facoltà di far ricorso ad aumenti di capitale sociale o ad altre operazioni di ripristino degli indici di solidità previsti dal richiamato decreto interdirigenziale è ammessa soltanto in relazione all'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), dello schema di convenzione.
Domanda 26:	Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), dello schema di convenzione il concessionario è tenuto a presentare, entro 4 mesi dalla stipula della convenzione, apposito documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea. La certificazione deve riguardare esclusivamente il sistema gestionale a supporto delle rilevazioni contabili oppure deve riguardare anche le procedure amministrative della società? In questo secondo caso, potrebbe essere sufficiente la dimostrazione dell'adozione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001?
Risposta 26:	La certificazione di qualità emessa da ente o organo abilitato deve riguardare sia i processi produttivi che quelli di supporto per la gestione amministrativo-contabile dell'azienda.
Domanda 27:	<p>Il paragrafo 4.1, lettera o), delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione stabilisce che costituisce causa ostativa alla partecipazione alla gara la condizione di imputato o condannato (anche con sentenza non definitiva) di uno dei soggetti indicati dalla norma (titolare, rappresentante legale o negoziale, direttore generale, persona fisica che detiene, anche indirettamente, una quota superiore al 2% del capitale o del patrimonio del soggetto partecipante) per uno dei reati ivi indicati. L'ultima parte della norma sancisce testualmente: <i>“il divieto di partecipazione alla gara opera anche nel caso in cui la condanna ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato”</i>.</p> <p>Al riguardo, non si comprende se la condizione di indagato rilevi, ai fini del divieto di partecipazione alla gara, per tutti i soggetti individuati nella norma, se invece si riferisca solo ad alcuni di essi (coniuge non separato) o se essa sia irrilevante. Si chiede pertanto che l'Amministrazione fornisca la corretta interpretazione della regola in esame.</p>
Risposta 27:	Le cause ostative alla partecipazione alla selezione indicate nell'articolo 24 , comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. n. 111/2011, riguardano tutti i soggetti e gli stati personali ivi indicati, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del D.L. n. 16/2012.
Domanda 28:	Si chiede di sapere se è configurabile il caso di partecipazione incrociata, di cui al paragrafo 4.1, lettera m), delle regole amministrative, nell'ipotesi in cui a partecipare siano, separatamente, quattro soggetti A, B, C, D in possesso autonomamente dei requisiti, in quanto attualmente titolari di concessione, e partecipati nel seguente modo:

	<ul style="list-style-type: none"> - soggetto A: partecipato al 50% dalla società ALFA e al 50% dalla società BETA; - soggetto B: partecipato al 75% dalla società ALFA e al 35% dalla società BETA; - soggetto C: partecipato al 39,17% dalla società ALFA e al 13,33% dalla società BETA; - soggetto D: partecipato al 30% dalla società ALFA e al 10% dalla società BETA.
Risposta 28:	Le quattro società possono partecipare alla procedura selettiva, sempre che, in relazione ai casi concreti, la Commissione di gara non individui ipotesi di controllo o di riconducibilità ad un unico centro decisionale (paragrafo 4.1, lettera p, delle regole amministrative).
Domanda 29:	<p>Si richiedono chiarimenti circa la forma, i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza motivata diretta ad ottenere la deroga temporanea di cui alla disposizione prevista ai paragrafi 2.11 e 2.12 delle regole tecniche, nonché indicazioni circa gli eventuali termini di scadenza per la presentazione dell'istanza medesima.</p> <p>Si richiede, inoltre, di chiarire se AAMS debba concedere l'autorizzazione in via espressa o se invece, in assenza di un espresso divieto di AAMS entro un determinato termine dalla presentazione dell'istanza, il candidato possa considerarsi tacitamente autorizzato da AAMS a derogare alle disposizioni in esame.</p>
Risposta 29:	Il quesito non attiene allo svolgimento della procedura selettiva. Al riguardo AAMS valuterà di emanare a suo tempo apposite istruzioni. In ogni caso, l'autorizzazione dovrà essere espressa.
Domanda 30:	<p>Con la risposta n. 10 della terza serie di quesiti (data di pubblicazione 18/9/2012), AAMS ha confermato che, analogamente a quanto già chiarito nell'ambito della procedura di selezione per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento (bando dell'8.8.2011), e in conformità al disposto della propria Circolare del 5 agosto 2011, il possesso dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al D.I. 28 giugno 2011, n. 1845, sarà oggetto di specifico obbligo convenzionale da adempiersi nel corso del nuovo rapporto concessorio. Si chiede, in particolare, di confermare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso di società già concessionaria, la verifica dell'adempimento di tale obbligo verrà effettuata sul primo esercizio chiuso dopo l'aggiudicazione della nuova concessione; – nel caso di società di nuova costituzione (NewCo) che utilizzi la qualifica di operatore di gioco posseduta da soggetti controllati o controllanti, questi resteranno estranei a qualsiasi verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui D.I. 28 giugno 2011, n. 1845, e che questi ultimi saranno verificati solo in capo alla NewCo con riferimento al primo esercizio chiuso dopo l'aggiudicazione della nuova concessione.
Risposta 30:	La risposta è affermativa ed, in virtù del principio della par condicio, identica per entrambe le ipotesi rappresentate.
Domanda	Nel caso di una società di persone titolare di concessione per l'esercizio di

31:	scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli, ottenuta nel 2000 e successivamente rinnovata nel 2006, che, a causa di problemi societari intervenuti nel 2009, ha subito il distacco della linea (tuttora sospesa), senza revoca della concessione, a seguito di accertamento di debiti da parte di AAMS, e che, nel mese di maggio del 2012 ha provveduto a risolvere le questioni sociali con la redistribuzione del capitale sociale ad un socio unico, si chiede di sapere se tale società, previo pagamento di tutti i debiti con AAMS e trasformazione in srl, può partecipare al bando di selezione documentando il possesso della capacità economico-finanziaria prevista (ricavi complessivi negli ultimi due esercizi chiusi non inferiori ad euro 2.000.000,00) con le due dichiarazioni bancarie.
Risposta 31:	In base agli elementi forniti, che dovranno comunque essere approfonditi dalla Commissione di gara, a causa della lunga sospensione dell'attività per i debiti maturati con AAMS, sorgono perplessità circa la sussistenza del requisito della professionalità (paragrafo 4.1, lettere d ed e, delle regole amministrative) e dell'assenza di pendenze debitorie (capitolo 5, lettera a, delle regole amministrative) nonché in ordine alla conservazione dello stato di operatore di gioco. Inoltre, in mancanza del conseguimento dell'ammontare minimo di ricavi, non sembra applicabile la disposizione del paragrafo 3.2 delle regole amministrative che ammette la produzione delle referenze bancarie, non essendosi in presenza soltanto di candidato costituito da meno di due anni.
Domanda 32:	Il paragrafo 11.5 delle regole amministrative disciplina la garanzia provvisoria; si chiede di confermare se esiste la possibilità, in caso di aggiudicazione parziale dei diritti per i quali si concorre, di adeguare la fideiussione mediante appendice alla garanzia con un nuovo importo subito dopo la pubblicazione dei diritti assegnati, senza dover aspettare la firma della convenzione.
Risposta 32:	La risposta è negativa essendo le due garanzie, provvisoria e definitiva, indipendenti e da prestare in tempi differenti.
Domanda 33:	Si chiede di confermare che, ai fini della definizione della scadenza ultima della fideiussione definitiva, sono da aggiungere, oltre all'anno successivo alla scadenza della concessione, anche i sei mesi di cui all'articolo 25 dello schema di convenzione relativi al periodo di gestione obbligatoria. In caso di risposta affermativa, si chiede di esplicitare il termine ultimo che deve essere previsto dalla fideiussione.
Risposta 33:	L'anno successivo di durata della garanzia decorre dalla scadenza del termine dell'eventuale gestione obbligatoria di cui all'articolo 24 dello schema di convenzione, per cui la garanzia definitiva deve essere efficace fino al 30 dicembre 2017.
Domanda 34:	Si chiede di chiarire se l'ipotesi di controllo disciplinata dal paragrafo 7.3, lettera k), quarto punto, si riferisca unicamente ai soci persone fisiche che detengono indirettamente, tramite altre società di capitali (società interposte), più del 2% del capitale o del patrimonio del concorrente oppure se debba riferirsi a qualsiasi socio del concorrente, persona giuridica, il cui socio di maggioranza sia una persona fisica che non detiene una partecipazione superiore al 2% del concorrente. Inoltre, si chiede se gli estremi identificativi del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione debbano essere forniti solo con riferimento

	alle società interposte il cui socio di controllo detenga indirettamente più del 2% del capitale o del patrimonio concorrente.
Risposta 34:	Per la prima parte del quesito, è corretta la prima ipotesi formulata, ovvero che l'ipotesi di controllo si riferisce unicamente ai soci persone fisiche che detengono indirettamente più del 2% del capitale o del patrimonio del concorrente tramite altre società di capitali. Relativamente alla seconda parte del quesito, la risposta è affermativa.
Domanda 35:	Si chiede di confermare che la documentazione di cui al paragrafo 7.3, lettera l), delle regole amministrative debba essere presentata solo dai soggetti partecipanti aventi sede nei Paesi della c.d. "black list" e non anche da parte di un soggetto partecipante avente sede legale in Italia.
Risposta 35:	La documentazione deve essere presentata soltanto dai soggetti partecipanti aventi sede nei Paesi della c.d. "black list".
Domanda 36:	Si chiede di chiarire la definizione di " <i>call center dotato di sistemi automatici per la registrazione di tutte le richieste di assistenza provenienti dalla periferia</i> ", prevista al punto 9.3 delle regole tecniche.
Risposta 36:	Per "sistema automatico" di cui deve essere provvisto il call-center che eroga l'assistenza centralizzata ai negozi, s'intende un sistema di "trouble ticketing" che sia in grado di registrare automaticamente tutte le richieste di assistenza pervenute e le relative soluzioni. Per ogni richiesta di assistenza vanno registrate le informazioni indicate al paragrafo 9.3 delle regole tecniche, in modo che sia possibile effettuare il controllo del livello di servizio erogato e la verifica del rispetto dei relativi limiti contrattuali stabiliti.
Domanda 37:	Si chiede di confermare che la previsione contenuta a pagina 34 delle regole tecniche, ovvero che " <i>L'assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso i negozi ... nell'ambito del servizio di assistenza tecnica ai negozi deve essere garantito il rispetto dei seguenti livelli di servizio: ...</i> ", si possa interpretare nel senso che lo SLA debba intendersi limitato agli interventi in caso di "problema bloccante"?
Risposta 37:	L'assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso i negozi deve essere erogata sia per "problemi bloccanti" che non, nel rispetto dei livelli di servizio previsti. Ovviamente, i problemi bloccanti hanno priorità di soluzione e devono essere rimossi nel minor tempo possibile in relazione alla gravità del malfunzionamento. Ogni richiesta di assistenza tecnica deve essere tracciata sul sistema automatizzato di registrazione delle richieste a disposizione del call center al quale devono essere inoltrate le varie segnalazioni o su un altro sistema avente le medesime funzionalità.
Domanda 38:	Si chiede di confermare la possibilità, per un concessionario già operante, di poter fornire, ai fini del rispetto delle previsioni contenute all'art. 5 comma 1 lett. b) della convenzione di concessione ovvero della previsione di cui al paragrafo 2.6 delle regole tecniche, le certificazioni possedute dalla società collegata, controllata o controllante rispetto al soggetto partecipante.

Risposta 38:	L'art. 5, comma 1, lett. b), dello schema di convenzione e il paragrafo 2.6 delle regole tecniche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 78, lett. b), n. 11, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011), fanno riferimento alla certificazione di qualità posseduta o ottenuta dal soggetto aggiudicatario della concessione e non da altra società collegata, controllata o controllante.
Domanda 39:	Si chiede di confermare che, ai sensi di quanto previsto a pag. 14 e 15 delle regole tecniche, qualora un concessionario si avvalga di un provider con il quale ha stipulato un contratto di servizio secondo quanto previsto dalle regole AAMS, egli possa avvalersi delle infrastrutture tecnologiche di quest'ultimo al fine di garantire il rispetto del requisito di cui al paragrafo 7.3, lettera j), delle regole amministrative. In caso affermativo, si chiede di confermare che il soggetto già concessionario che, ai fini del rispetto del requisito suddetto, si avvalga di un provider possa presentare esclusivamente un'autocertificazione.
Risposta 39:	La risposta è positiva per entrambi gli aspetti del quesito, sempre che il candidato certifichi gli estremi del FSC e la residenza delle infrastrutture tecnologiche in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.
Domanda 40:	Si chiede di confermare che la nozione di "partecipazione indiretta al capitale" non debba calcolarsi rapportando percentualmente le varie partecipazioni nell'ambito della catena societaria. Ad esempio, nel caso in cui il capitale sociale del candidato sia ripartito tra una società ALFA, che ne detiene il 70%, e una società BETA, che ne detiene l'altro 30% , e che il capitale sociale di ALFA sia ripartito pariteticamente tra Tizio e Caio, si chiede di confermare che Tizio e Caio non debbano considerarsi persone fisiche che partecipano indirettamente al capitale del candidato in misura pari al 35%.
Risposta 40:	Premesso che è onere del candidato verificare in base alla normativa vigente i soggetti che devono rendere le dichiarazioni prescritte dal paragrafo 7.3, lettera k), delle regole amministrative, si rappresenta che nella situazione di fatto descritta nel quesito, conformemente al testuale disposto dell'articolo 24, comma 25, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, secondo capoverso trasfuso nel citato paragrafo 7.3, lettera k), l'obbligo dichiarativo e la correlativa causa di esclusione dalla selezione incombono anche sul soggetto "partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate ...". Nel caso in esame, quindi, anche i soci Tizio e Caio di ALFA, che detengono indirettamente ognuno una partecipazione pari al 35% nel capitale sociale del soggetto candidato (quindi, ben al di sopra del limite di legge del 2%), dovranno essere ricompresi nella dichiarazione impegnativa di cui alla lettera f) della sezione "DICHIARA ALTRESI' CHE" dello schema di domanda di cui all'Allegato 1 alle regole amministrative (o, analogamente, in uno degli altri schemi di domanda, secondo la tipologia del candidato) nonché nell'elenco di cui al paragrafo 7.3, lettera k), delle regole amministrative.